



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

## **Deliberazione della Giunta Comunale** **Con Immediata esecuzione**

**COPIA**

**N. 13 del registro**

**Data 26/02/2024**

**Oggetto:** Approvazione schema di convenzione per consentire al Comune di Misilmeri lo scorrimento della graduatoria di concorso per titoli ed esami per n. 2 posti di Assistente Sociale oggi Area dei Funzionari e delle E.Q., del Comune di Carini approvata con determina n. 1 del 10.01.2023.-

---

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:45 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1.	RIZZOLO ROSARIO	Sindaco	Presente	
2.	Trapani Massimiliano	Assessore		Assente
3.	COCCHIARA AGOSTINO	Vice Sindaco	Presente	
4.	Amodeo Sabrina	Assessore	Presente	
5.	Livorno Domenico Rosario	Assessore	Presente	
6.	Arnone Angelo	Assessore anziano	Presente	

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Perla Gravante

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

## Il Responsabile dell'Area 1

Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90.

CONSIDERATO che

con nota in prot.40054 del 27.12.2023 è stato richiesto ai comuni della Sicilia la disponibilità a concedere l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed determinato (16 mesi) di tre unità con il profilo professionale di Funzionario Socio-Assistenziale, per la copertura di posti del medesimo profilo professionale e categoria giuridica, presso il Comune di Misilmeri;

con nota assunta al prot. 3548 del 30/1/2024 il Comune di Carini ha dichiarato la propria disponibilità a stipulare apposita convenzione per consentire al Comune di Misilmeri l'utilizzo della graduatoria approvata con Determinazione n. 1 del 10.01.2023;

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che “a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”;

VISTO che l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede “nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse”;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che:

– la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011)”;

– la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4361/2014) è giunta addirittura a considerare “ la mobilità volontaria recessiva dinanzi allo scorrimento delle graduatorie al fine di contenere la spesa e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche”;

VISTA la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il “previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”, che concettualmente “implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, omissis (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011).

VISTO l'art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (*Spending Review*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

- PRESO ATTO della Circolare 21/11/2013, n. 5/2013, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione, che così precisa: "In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo. Si ricorda che l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sull'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione di modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Tuttavia con l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato previsto che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 9 della predetta legge n. 3/2003, le medesime amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso".

EVIDENZIATO, quindi, che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica e di cui all'oggetto, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

DATO ATTO che l'Amministrazione utilizzatrice è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il D.Lgs 165/2001 nel testo in vigore
- il D.L. 75/2023 nel testo quale risulta dalla conversione in legge 10/8/2023 n. 112;
- il Regolamento

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

PROPONE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi di legge.
2. Di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti tra il Comune di Carini (Pa), che permane titolare della graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di Assistente Sociale Area dei Funzionari e delle E.Q., del Comune

di Carini approvata con determina n. 1 del 10.01.2023, con l'Ente utilizzatore della medesima graduatoria, Comune di Misilmeri.

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio I (Affari Generali e Legali) di provvedere agli adempimenti conseguenti, autorizzandolo alla sottoscrizione della convenzione mediante firma digitale.

4. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e s.m. i..

5. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente/ Organizzazione.

6. Di provvedere alle comunicazioni obbligatorie sulle graduatorie ed aggiornamenti delle stesse, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n.125 presso il portale della Funzione Pubblica.

7. Di trasmettere il presente atto al Comune di Carini;

8. Di dichiarare, stante l'urgenza di definire la procedura nel più breve tempo possibile, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs. n. 267/2000.

Misilmeri, li 22/02/2024

**Il Proponente**  
f.to dott. Domenico Tubiolo

## **PARERI DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 22/02/2024

**Il Responsabile dell'Area 1**  
f.to dott. Domenico Tubiolo

## **La Giunta Comunale**

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione schema di convenzione per consentire al Comune di Misilmeri lo scorrimento della graduatoria di concorso per titoli ed esami per n. 2 posti di Assistente Sociale oggi Area dei Funzionari e delle E.Q., del Comune di Carini approvata con determina n.1 del 10.01.2023» predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta è completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

Sono presenti in videoconferenza il Sindaco Rosario Rizzolo e gli Assessori: Amodeo, Arnone e Cocchiara;

## **Delibera**

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione schema di convenzione per consentire al Comune di Misilmeri lo scorrimento della graduatoria di concorso per titoli ed esami per n. 2 posti di Assistente Sociale oggi Area dei Funzionari e delle E.Q., del Comune di Carini approvata con determina n. 1 del 10.01.2023» il cui testo si intende interamente ritrascritto;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

**Il Presidente**  
f.to Il Sindaco  
dott. Rizzolo Rosario

**L'Assessore anziano**  
f.to sig. Angelo Arnone

**Il Segretario Generale**  
f.to dott.ssa Perla Gravante

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile  
 in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 27/02/2024

**Il Segretario Generale**  
f.to dott.ssa Perla Gravante

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale, li 27/02/2024

**Il Segretario Generale**  
dott.ssa Perla Gravante

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'addetto alla pubblicazione Cottone Francesca

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 27/02/2024 e vi rimarrà fino al 13/03/2024.

Misilmeri, 27/02/2024

L'addetto alla pubblicazione  
Cottone Francesca